

## CONDIZIONI GENERALI DI APPROVVIGIONAMENTO

### 1) Ambito di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di approvvigionamento ("CGA") si applicheranno a tutti i contratti di acquisto prodotti e servizi ("Contratto") che intercorreranno tra A.ST.IM Srl, con sede in 48124 Ravenna (RA), Via Comacchio no. 19, Italia, P.IVA 02262900398, ("ASTIM") e il fornitore o qualsiasi società che controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune con il fornitore ("Fornitore").
- 1.2 In caso di conflitto o incongruenza tra i documenti contrattuali che costituiscono il Contratto, la seguente gerarchia sarà applicata per determinare la prevalenza e la validità dei singoli documenti: 1) ordine trasmesso da ASTIM; II) Requisiti tecnici del prodotto o servizio trasmessi da ASTIM; III) CGA; IV) offerta del Fornitore; V) conferma d'ordine del Fornitore.
- 1.3 Accordi in deroga alle presenti CGA saranno efficaci nei confronti di ASTIM soltanto se accettati per iscritto da quest'ultima. In nessun caso ASTIM sarà vincolata da eventuali condizioni generali di contratto del Fornitore.

### 2) Conclusione del Contratto – Programmi di approvvigionamento

- 2.1 Il Contratto si perfeziona attraverso la presentazione dell'offerta da parte di Fornitore, la trasmissione dell'Ordine da parte di ASTIM e l'accettazione scritta di tale ordine da parte del Fornitore entro tre (3) giorni dalla ricezione dell'ordine. Una volta che ASTIM ha trasmesso l'ordine al Fornitore, se ASTIM non riceve una risposta entro tre (3) giorni lavorativi dalla trasmissione dell'ordine, l'ordine si considererà accettato e il Contratto sarà concluso. Tuttavia, durante lo stesso periodo di tre giorni, ASTIM ha il diritto di revocare l'ordine.
- 2.2 Previsioni difformi dalle previsioni dell'ordine, rinvenibili dalla conferma dell'ordine o da qualsiasi altro documento emesso dal Fornitore successivamente alla ricezione dell'ordine, saranno vincolanti per ASTIM solo se specificamente approvate per iscritto. Nessun comportamento di ASTIM, come ad esempio, il pagamento di un acconto, la comunicazione di informazioni per l'esecuzione della consegna o la presa in consegna della merce, potrà essere interpretato quale tacita accettazione delle suddette previsioni difformi.

### 3) Consegna dei Prodotti e dei Servizi - Imballaggio dei Prodotti

- 3.1 Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di resa sarà il seguente: Incoterms 2020 – ICC DAP Sede di ASTIM, Via Filippo Re 15/A Fornace Zarattini, 48124 Ravenna.
- 3.2 I prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo la migliore tecnica e cura che la natura del materiale consiglia, in considerazione delle modalità di trasporto convenute, delle indicazioni riportate nella documentazione relativa al prodotto trasmessa da ASTIM ed alla destinazione finale dei prodotti stessi.
- 3.3 Il Fornitore dovrà consegnare i prodotti e/o prestare i servizi entro i termini e secondo le modalità indicati nel Contratto.
- 3.4 Nel caso in cui si verifichi un ritardo nella consegna dei prodotti e/o nella prestazione dei servizi, fermi restando gli ulteriori diritti spettanti ad ASTIM in base al Contratto o alla legge, ASTIM avrà il diritto di:
  - a) esigere l'esecuzione del Contratto ed applicare al Fornitore una penale, immediatamente esigibile, pari al 2% del valore del Contratto al giorno per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 20% (venti percento) del valore del Contratto; oppure
  - b) risolvere il Contratto per grave inadempimento imputabile al Fornitore, qualora il ritardo superi i 15 giorni di calendario, senza dover pagare alcunché al Fornitore in relazione al Contratto ed esigere la penale di cui al precedente punto (a).
  - c) Nei casi di cui al precedente paragrafo 3.4 punti (a) e (b), in aggiunta all'ammontare



dell'eventuale penale, ASTIM avrà altresì il diritto di ottenere dal Fornitore l'immediato risarcimento di ogni ulteriore danno subito.

#### 4) Prezzi – Fatturazione – Pagamento

- 4.1 I prodotti e i servizi verranno forniti ad ASTIM ai prezzi convenuti nel Contratto. Tali prezzi si intendono fissi ed invariabili salvo diversi accordi approvati per iscritto. Il Fornitore non potrà modificare i prezzi dei prodotti e/o dei servizi ordinati in caso di aumento del costo delle materie prime e/o della mano d'opera e/o di quant'altro necessario per la fabbricazione dei prodotti stessi o per la prestazione dei servizi.
- 4.2 Le fatture e i documenti di consegna dovranno essere predisposti, emessi e gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con le modalità e le procedure operative indicate da ASTIM.
- 4.3 ASTIM può detrarre o compensare dai pagamenti al Fornitore ai sensi del Contratto:
  - a. qualsiasi importo che ASTIM abbia pagato per conto del Fornitore; e/o
  - b. qualsiasi debito o altra somma dovuta dal Fornitore ad ASTIM; e/o
  - c. qualsiasi pretesa di denaro che ASTIM può avere nei confronti del Fornitore, sia per danni (comprese le penali) o in altro modo.

#### 5) Obbligo di non concorrenza

- 5.1 I nominativi dei clienti trasmessi da ASTIM al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto ("Clienti ASTIM") costituiscono patrimonio aziendale di ASTIM; pertanto, per tutta la durata dei Contratti e per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla loro cessazione, il Fornitore s'impegna a non by-passare e/o estromettere ASTIM e a non vendere i propri prodotti o prestare i propri servizi ai Clienti ASTIM. In caso di violazione di tale obbligo il Fornitore dovrà pagare ad ASTIM una penale per ogni affare con Clienti ASTIM in cui ha by-passato o estromesso ASTIM pari al 50% (cinquanta per cento) del fatturato del Fornitore realizzato con Clienti ASTIM; è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
- 5.2 I prodotti e i servizi forniti da ASTIM costituiscono patrimonio aziendale della ASTIM; pertanto, per tutta la durata dei Contratti e per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla loro cessazione, il Fornitore non potrà fornire alcun prodotto e/o servizio concorrente assimilabile o identico ai prodotti e/o servizi forniti da ASTIM. In caso di violazione di tale obbligo il Fornitore dovrà pagare ad ASTIM una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del fatturato generato dalla vendita dei prodotti e/o servizi concorrenti, assimilabili o identici ai prodotti e/o servizi forniti da ASTIM; è fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

#### 6) Informazioni Riservate

- 6.1 Per tutta la durata del rapporto commerciale con ASTIM e per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla sua cessazione, il Fornitore sarà tenuto a:
  - a. trattare come riservate tutte le informazioni di natura tecnica, industriale, commerciale o di altra natura relative a ASTIM, alla sua attività, ai prodotti e/o ai servizi forniti ad ASTIM, di cui venga comunque a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti, con particolare riferimento alle Informazioni Tecniche ASTIM e all'IP e Know-How ASTIM, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali ("Informazioni Riservate")
  - b. non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto di ASTIM;
  - c. utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi espressamente autorizzati per iscritto da ASTIM;
  - d. riprodurre le Informazioni Riservate solo previo consenso scritto di ASTIM, e restituire



- immediatamente ad ASTIM, dietro richiesta della stessa, tutte le eventuali copie;
- e. adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio.
- 6.2 Il Fornitore informerà tempestivamente ASTIM di qualsiasi divulgazione o utilizzo non autorizzati delle Informazioni Riservate, accertati o presunti, di cui esso venga a conoscenza. Al ricorrere di tale circostanza, il Fornitore si atterrà a tutte le direttive che gli verranno fornite da ASTIM al fine di limitare o interrompere la divulgazione o l'utilizzo non autorizzati delle Informazioni Riservate.
- 6.3 In caso di violazione di uno o più obblighi di cui al presente articolo 6, ASTIM avrà diritto di ottenere il pagamento per ogni violazione di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) degli importi complessivamente pagati da ASTIM al Fornitore nel corso del rapporto intercorrente tra gli stessi, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

## 7) Garanzia

- 7.1 I prodotti oggetto del Contratto dovranno possedere le seguenti caratteristiche (“Conformità Pattuita”):
- essere immuni da vizi o difetti nonché da difformità di qualunque genere, pienamente idonei all'uso cui sono destinati, dotati delle qualità promesse e di quelle essenziali per l'uso cui sono destinati;
  - essere conformi al Contratto, alla documentazione, alle disposizioni tecniche di ASTIM che definiscono le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti, come ad esempio il capitolato di prodotto e le specifiche di prodotto, disegni, prescrizioni, campioni, emanate da ASTIM e conosciute o rese conoscibili al Fornitore;
  - essere nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del Fornitore, liberi da diritti sia reali che obbligatori, o pretese di terzi, oneri, vincoli, privilegi, pegni, sequestri, misure cautelari in genere.
  - essere al momento della consegna conformi ad ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione in riferimento ai prodotti nei paesi nei quali i prodotti sono destinati ad essere immessi in commercio.
- 7.2 I servizi oggetto del Contratto dovranno possedere le seguenti caratteristiche (“Conformità al Pattuito”):
- essere conformi al Contratto, alla documentazione, alle disposizioni tecniche di ASTIM che definiscono le caratteristiche tecniche e funzionali dei servizi, come ad esempio il capitolato dei servizi, disegni, prescrizioni emanate da ASTIM e conosciute o rese conoscibili al Fornitore; nonché,
  - essere prestati a regola d'arte, con la dovuta cura, perizia e diligenza e secondo i più elevati standard di professionalità.
- 7.3 La garanzia di Conformità al Pattuito viene prestata dal Fornitore:
- per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna ad ASTIM o, qualora previsto un test di accettazione, dal momento in cui i prodotti hanno superato con esito positivo tale test; in caso di collaudi plurimi, la garanzia si attiverà solamente dopo il superamento con esito positivo dell'ultimo test eseguito con successo.
  - per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di completamento dei servizi, se non diversamente definito nel Contratto.
- Rimane inteso che nel caso di vizi o difetti suscettibili di interessare la sicurezza dei prodotti e/o dei prodotti dei clienti di ASTIM la garanzia avrà una durata uguale alla vita utile dei prodotti e/o dei prodotti dei clienti di ASTIM.
- 7.4 La presa in consegna e/o il ricevimento e/o il pagamento dei prodotti o dei servizi non possono, in nessun caso, essere interpretati come accettazione degli stessi. ASTIM denuncerà al Fornitore



qualsiasi tipologia di vizi e difetti dei prodotti o dei servizi entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza e, comunque, entro il periodo di durata della garanzia.

- 7.5 Qualora i prodotti o i servizi non dovessero risultare Conformi al Pattuito, ASTIM avrà il diritto di sospendere il pagamento dei prodotti e/o servizi e richiedere ed ottenere, a sua discrezione e a spese del Fornitore, in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio alla stessa spettante in base alla legge o al Contratto, uno o più dei seguenti rimedi:
- entro 2 giorni dalla segnalazione di ASTIM della difformità la trasmissione un report in cui viene descritta la natura della problematica e le modalità di intervento più appropriate affinché la problematica venga risolta.
  - entro 15 giorni dalla segnalazione della difformità l'eliminazione dei vizi e/o difetti dei servizi prestati e dei prodotti forniti, ovvero la sostituzione dei prodotti medesimi o la ripetizione dei servizi prestati;
- 7.6 Qualora il Fornitore fallisca nel raggiungere i risultati prefissati dai rimedi di cui al punto precedente ASTIM avrà il diritto a propria discrezione:
- di effettuare la riparazione, ripetizione o sostituzione del prodotto e/o del servizio direttamente da sé o da un terzo a spese del Fornitore, ciò non influirà sulla durata o sulla validità della garanzia del Fornitore; e/o
  - di essere esentata dal pagamento del corrispettivo previsto per i prodotti o i servizi non Conformi al Pattuito ed essere rimborsata di quanto eventualmente già pagato in relazione ad essi; e/o
  - all'annullamento di tutti i Contratti; e/o
  - al pagamento della penale di cui al paragrafo 3.4 punto (a), a decorrere dalla data della denuncia del difetto fino al momento in cui il Fornitore avrà prestato tutti i rimedi in garanzia previsti al presente articolo 7; e/o
  - al risarcimento dei danni - diretti o indiretti o di qualsiasi natura - derivanti dalla, o comunque connessi alla non Conformità al Pattuito dei prodotti e/o dei servizi forniti, ivi inclusi i danni derivanti da eventuali recall campaign.
- 7.7 Il Fornitore eseguirà a proprie spese gli interventi in garanzia richiesti da ASTIM ai sensi del presente articolo sostenendo o rimborsando ad ASTIM tutti i relativi costi, tra cui, a titolo esemplificativo tutti i costi di manodopera, di imballaggio e di trasporto dei prodotti dalla sede del cliente a quella di ASTIM o del Fornitore e viceversa.
- 7.8 In caso di riparazione, ripetizione o sostituzione di qualsiasi prodotto o servizio difforme rispetto alla Conformità Pattuita, il periodo di garanzia per il prodotto o il servizio riparato, ripetuto o sostituito sarà rinnovato a partire dal completamento della riparazione, ripetizione o sostituzione.
- 7.9 Qualora il Contratto preveda la conduzione di test, ovvero qualora la conduzione di test sia insita nella natura del prodotto, in caso di esito negativo dei test, ASTIM ha comunque diritto ai rimedi di cui al presente articolo 7.

## 8) Last Call

- 8.1 Nel caso in cui il Fornitore decida di interrompere la produzione di un determinato prodotto o la fornitura di un servizio, il Fornitore è tenuto a notificare ad ASTIM tale interruzione per iscritto con almeno nove (9) mesi di preavviso dalla data di interruzione prevista.
- 8.2 Durante il periodo di preavviso di nove (9) mesi, ASTIM ha il diritto di effettuare ulteriori ordini di prodotti o servizi interessati dall'interruzione di produzione al fine di soddisfare le proprie esigenze produttive. Il Fornitore accetterà e processerà gli ordini effettuati da ASTIM durante il periodo di preavviso, garantendo la consegna dei prodotti o la prestazione dei servizi secondo gli accordi contrattuali in vigore al momento della stipula del Contratto.
- 8.3 In ogni caso il Fornitore si impegna a non interrompere la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio durante il periodo di garanzia dei medesimi.



## 9) Obblighi e responsabilità del Fornitore - Manleva

- 9.1 Il Fornitore si obbliga a tenere ASTIM indenne e manlevata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose che il Fornitore stesso ovvero suoi dipendenti possano direttamente o indirettamente arrecare durante la fabbricazione dei prodotti e/o durante l'esecuzione dei servizi.
- 9.2 Il Fornitore deve mantenere in modo continuo un'assicurazione responsabilità civile verso terzi (coprendo la responsabilità del prodotto a livello globale) che sia adeguata in termini di natura, portata e importo per coprire qualsiasi responsabilità che potrebbe incorrere in relazione all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto, con una somma assicurata di almeno un milione (1.000.000,00) di euro per evento. Su richiesta, il Fornitore deve fornire tutti i certificati di assicurazione richiesti ad ASTIM.

## 10) Obblighi del Fornitore in materia di compliance.

- 10.1 Il Fornitore dichiara e garantisce la propria idoneità tecnico-professionale ai fini dell'esecuzione dei servizi e si obbliga, per tutta la durata dell'esecuzione dei servizi, ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia dell'ambiente, nonché a tutte le procedure di sicurezza in uso presso il luogo in cui verranno eseguiti i servizi.
- 10.2 Il Fornitore si impegna altresì a osservare e far osservare, da parte dei suoi collaboratori e/o subappaltatori, tutti i principi enucleati nel modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da ASTIM ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (Modello 231), i quali il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

## 11) Obblighi del Fornitore in materia retributiva, previdenziale ed assistenziale - Manleva

- 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale dipendente, i collaboratori, i coadiutori e tutti gli altri soggetti che sono e/o saranno stabilmente e/o temporaneamente impiegati dal Fornitore e/o da suoi eventuali subappaltatori ai fini dell'esecuzione dei servizi (di seguito "Personale") sono stati e saranno regolarmente contrattualizzati nel pieno rispetto delle pertinenti normative applicabili.
- 11.2 Inoltre, il Fornitore espressamente dichiara e garantisce che:
  - a. tutti i trattamenti retributivi dovuti al Personale, ivi comprese le eventuali quote di trattamento di fine rapporto se dovute per legge, sono stati e saranno integralmente e regolarmente erogati ovvero accantonati nel pieno rispetto delle pertinenti normative applicabili;
  - b. tutti gli obblighi connessi con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti sui trattamenti retributivi che verranno corrisposti al Personale, sono stati e saranno integralmente e regolarmente adempiuti da parte del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle pertinenti normative applicabili.
- 11.3 ASTIM ha il diritto di verificare che il Fornitore, nell'esecuzione dei Servizi, si conformi a quanto espressamente dichiarato e garantito ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2.
- 11.4 Il Fornitore, al fine di documentare il rispetto di quanto dichiarato e garantito al precedente paragrafo 11.2, paragrafo a), si obbliga a fornire ad ASTIM, su richiesta di quest'ultima, la documentazione prevista dalla pertinente normativa applicabile, attestante la integrale e regolare erogazione di tutti i trattamenti retributivi dovuti al Personale.
- 11.5 Il Fornitore, al fine di documentare il rispetto di quanto dichiarato e garantito al precedente paragrafo 11.2, paragrafo b), si obbliga a fornire ad ASTIM, su richiesta di quest'ultima, i documenti previsti dalla pertinente normativa applicabile attestanti il regolare versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti sui trattamenti retributivi corrisposti al Personale, da parte del Fornitore così come da parte di ogni suo eventuale subappaltatore impegnato nell'esecuzione dei servizi.

- 11.6 ASTIM avrà il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore fino a quando quest'ultimo non avrà integralmente e definitivamente sanato la propria situazione di inadempimento qualora ASTIM accerti:
- il mancato rispetto di, ovvero il verificarsi di eventi in difformità a, quanto dichiarato e garantito dal Fornitore ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2; e/o
  - la violazione, da parte del Fornitore, di anche uno solo degli obblighi assunti ai precedenti paragrafi 11.4 e 11.5.
- 11.7 In ogni caso, il Fornitore terrà ASTIM indenne e manlevata contro qualsiasi pretesa, domanda, richiesta di pagamento e/o sanzione conseguente o comunque riconducibile:
- al mancato rispetto di, ovvero al verificarsi di eventi in difformità a, quanto dichiarato e garantito dal Fornitore ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2;
  - alla violazione da parte del Fornitore, di anche uno solo degli obblighi assunti ai precedenti paragrafi 11.4 e 11.5.

## 12) Diritti di proprietà industriale e intellettuale del Fornitore – Garanzia e manleva

- 12.1 Il Fornitore indicherà per iscritto eventuali diritti di privativa industriale di cui sia titolare o licenziatario e di cui si avvalga per la produzione dei prodotti o che interferiscano o possano interferire con il libero uso o la libera commercializzazione dei prodotti o di prodotti che incorporano o sui quali sono installati i prodotti medesimi (di seguito "IP Fornitore").
- 12.2 Con la stipula del Contratto, il Fornitore concede ad ASTIM licenza irrevocabile, gratuita, non esclusiva, senza limiti territoriali e senza restrizioni di sub-licenza dell'IP Fornitore affinché ASTIM, i Clienti di ASTIM e qualsiasi altro terzo designato da ASTIM possano utilizzare e/o commercializzare liberamente i prodotti che incorporano o sui quali sono installati i prodotti medesimi.
- 12.3 Il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei prodotti non comportano violazione di diritti di privativa industriale e/o intellettuale di terzi. Il Fornitore si obbliga a tenere ASTIM indenne e manlevata da ogni pretesa o azione di terzi al riguardo che possa interferire con la libera produzione, vendita, circolazione o uso dei prodotti e/o dei relativi ricambi e da qualsiasi costo o danno in cui ASTIM dovesse incorrere in caso di violazione della garanzia di cui al presente paragrafo 12.3.

## 13) Diritti di proprietà industriale e intellettuale di ASTIM

- 13.1 Il Fornitore riconosce ed accetta che ASTIM è e rimarrà la sola ed esclusiva proprietaria dei diritti di proprietà industriale detenuti da ASTIM o dei quali ASTIM sia licenziataria (quali brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli depositati, o di altri diritti di protezione); dei procedimenti di fabbricazione o conoscenze tecniche, studi, piani o tecnologie non di pubblico dominio (ancorché non coperte da titoli di privativa industriale e/o intellettuale) in qualsiasi forma o qualsivoglia supporto disponibili (inclusi, a titolo meramente esemplificativo: capitolati, norme, disegni, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti, banche dati, specifiche tecniche), detenuti da ASTIM o dei quali ASTIM sia licenziataria ("Informazioni Tecniche ASTIM"). Le Informazioni Tecniche ASTIM non potranno essere utilizzate dal Fornitore per fini diversi dall'esecuzione del Contratto a favore di ASTIM.
- 13.2 ASTIM sarà inoltre la sola ed esclusiva proprietaria delle invenzioni, dei disegni e, in generale, dei risultati tecnici, anche se non proteggibili tramite privativa industriale o intellettuale, elaborati od ottenuti dal Fornitore in connessione con la progettazione e/o la fornitura dei prodotti nonché con la prestazione dei servizi, diversi dall'IP Fornitore, (di seguito "IP e Know-How ASTIM"), dovendosi intendere detto IP e Know-How ASTIM realizzato su commissione di ASTIM e nell'interesse della stessa. L'IP e Know-How ASTIM sarà sottoposto all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 6.
- 13.3 I Prodotti realizzati utilizzando le Informazioni Tecniche ASTIM e/o IP e Know-How ASTIM



potranno essere realizzati esclusivamente per conto di ASTIM e potranno essere forniti esclusivamente ad ASTIM. Il Fornitore non potrà utilizzare, in alcun modo, le Informazioni Tecniche ASTIM e/o IP e Know-How ASTIM per realizzare prodotti simili o assimilabili ai Prodotti né per svolgere servizi simili o assimilabili ai Servizi.

- 13.4 Qualora richiesto da ASTIM, il Fornitore sarà tenuto ad apporre sui prodotti e/o sulle confezioni dei prodotti destinati ad ASTIM, i marchi di ASTIM o concessi in licenza ad ASTIM (di seguito "Marchi"), in conformità alle istruzioni impartite di volta in volta da ASTIM. L'applicazione sui prodotti dei Marchi non potrà in nessun caso intendersi come concessione di licenza d'uso dei Marchi al Fornitore.
- 13.5 I prodotti, nonché il materiale per il confezionamento degli stessi che sia stato personalizzato e/o contrassegnato con i Marchi, potranno essere forniti esclusivamente ad ASTIM.

## 14) Risoluzione del Contratto

- 14.1 ASTIM, in aggiunta a qualsiasi diritto ad essa spettante in base al Contratto o alla legge, potrà risolvere il Contratto anticipatamente e con effetto immediato, senza preavviso, per grave inadempimento contrattuale imputabile al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo si sia reso responsabile di anche una sola delle seguenti violazioni:
- violazione dell'obbligo di consegnare i prodotti e/o prestare i servizi entro i termini convenuti (articoli 3.3);
  - violazione dell'obbligo di non concorrenza (articoli 5.1 e 5.2)
  - violazione dell'obbligo di riservatezza (articolo 6);
  - violazione dell'obbligo di fornire prodotti e prestare servizi Conformi al Pattuito (articolo 7);
  - violazione dell'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di compliance (articolo 10);
  - violazione dell'obbligo di osservare la normativa vigente in materia retributiva, previdenziale ed assistenziale (articolo 11);
  - violazione dei diritti di proprietà intellettuale di ASTIM (articolo 13).
  - Violazione degli obblighi relativi alle autorizzazioni (articolo 15).
- 14.2 La comunicazione di risoluzione del Contratto dovrà essere inviata al Fornitore a PEC, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo che fornisca evidenza dell'invio e della data di ricevimento.
- 14.3 In caso di inadempimento da parte del Fornitore, ASTIM, qualora abbia un interesse, può optare, in alternativa alla risoluzione totale, per una risoluzione parziale del Contratto. Tale facoltà permette ad ASTIM di limitare gli effetti della risoluzione esclusivamente alle obbligazioni specifiche che non sono state adempiute e per le quali ASTIM ha perso interesse.
- 14.4 In caso di risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa o ragione, il Fornitore sarà tenuto a restituire ad ASTIM tutti gli importi ricevuti, compresi ma non limitati ad anticipi, acconti o pagamenti parziali, da ASTIM in esecuzione del Contratto.

## 15) Autorizzazioni

- 15.1 Le Parti dovranno, ciascuna per la propria competenza, ottenere e mantenere a proprie spese, nei tempi previsti dalla legge, tutte le autorizzazioni, iscrizioni, registrazioni, approvazioni, certificati, permessi, licenze (collettivamente "Autorizzazioni e Permessi") richieste da qualsiasi autorità o normativa (dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del Regolamento (UE) 2021/821 del 20/05/2021, D.Lgs. n. 221/2017, L. n. 185/1990 e decreti attuativi, TULPS e decreti attuativi). Tali Autorizzazioni e Permessi comprendono quelle necessarie per l'importazione, l'esportazione (definitiva o temporanea), il trasporto, il trasferimento, la lavorazione, la consegna, la ricezione, lo stoccaggio, l'uso, l'installazione, ecc. dei Prodotti e per l'erogazione dei Servizi da parte del Fornitore. Il Fornitore garantisce e riconosce che il mancato ottenimento e mantenimento delle presenti Autorizzazioni e Permessi non potrà considerarsi



quale causa di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 16.

- 15.2 Le Parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a fornire reciprocamente l'una all'altra, tutta la valida documentazione a supporto dell'attività di cui al par. 15.1 ed in ottemperanza ad esso.
- 15.3 Il Fornitore è esclusivamente responsabile per la tempestiva esecuzione di qualsiasi adempimento/attività che dovrà effettuare il Fornitore per permettere ad ASTIM, e/o ai suoi clienti di iniziare, consegnare e completare nei tempi stabiliti la fornitura dei Prodotti e l'esecuzione dei Servizi e qualsiasi ulteriore obbligazione di cui al presente Contratto.
- 15.4 In caso di sospensione o revoca di una o più delle "Autorizzazioni e Permessi" di cui al par. 6.1, la Parte interessata dal provvedimento di sospensione o revoca si impegna a darne tempestiva comunicazione all'altra Parte e, contestualmente, ad avanzare richiesta all'autorità competente affinché sia comunque possibile l'evasione della fornitura in essere.

## 16) Forza Maggiore

- 16.1 Nessuna Parte sarà considerata inadempiente ai sensi del Contratto per qualsiasi ritardo o mancato adempimento di qualsiasi obbligazione nella misura in cui tali eventi trovino la loro ragione in un evento di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo incendi, inondazioni, esplosioni, terremoti, epidemie, pandemie o altre forze naturali, guerre, scioperi, misure, provvedimenti, disposizioni legislative e/o governative che impatto l'esecuzione del Contratto, o agitazioni sindacali nazionali o qualsiasi altro evento simile a quelli sopra elencati, ivi compreso l'aggravarsi o il procrastinarsi di qualsiasi evento in corso al momento della firma del Contratto al di là di ogni ragionevole previsione ("Forza Maggiore"). Resta inteso che le Parti continueranno la regolare esecuzione della parte di Contratto non soggetta all'evento di Forza Maggiore.
- 16.2 La parte colpita dall'evento di Forza Maggiore informerà l'altra parte entro dieci (10) giorni dal verificarsi di tale evento di Forza Maggiore.
- 16.3 Non oltre quindici (15) giorni dopo tale notifica le parti si riuniranno per discutere lo stato della situazione e le azioni da intraprendere al fine di mitigarne gli effetti, o di concordare accordi alternativi che possano essere equi e ragionevoli. Le obbligazioni della parte non colpita dall'evento di forza maggiore saranno sospese nella stessa misura di quelle della parte colpita dall'evento di Forza Maggiore.
- 16.4 Per un periodo di quindici (15) mesi dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, la seguente disciplina troverà applicazione: a) Fornitore non avrà diritto di risolvere il Contratto e farà il possibile per porre rimedio alla propria incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni e, in ogni caso, per minimizzare l'impatto dell'evento di forza maggiore sull'esecuzione del contratto; b) durante tale periodo di quindici (15) mesi, qualora ASTIM ritenga di aver perso interesse all'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, essa avrà il diritto di risolvere parzialmente o integralmente il Contratto mediante comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 14.1, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento dei danni o altre forme di indennizzo a favore del Fornitore.

## 17) Legge applicabile e risoluzione delle controversie

- 17.1 Ogni Contratto tra ASTIM e il Fornitore sarà regolato dalla legge italiana.
- 17.2 Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal Contratto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Ravenna; la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano; l'arbitrato sarà rituale.

## 18) Miscellanee

- 18.1 Non cedibilità del credito. Il Fornitore non avrà il diritto di cedere a terzi alcuno dei propri crediti vantati nei confronti di ASTIM, se non previa autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.
- 18.2 Diritto di verifica e ispezione. ASTIM avrà il diritto di eseguire, direttamente o indirettamente,





sopraluoghi e verifiche sul processo produttivo dei prodotti e/o sul luogo di prestazione dei servizi al fine di accertare il pieno rispetto, da parte del Fornitore, degli standard qualitativi previsti nella documentazione di cui alla lettera b) articolo 7.1e alle previsioni contenute nel Contratto e nelle presenti CGA. A tal fine, il Fornitore si impegna sin d'ora a consentire ad ASTIM di eseguire in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, anche per il tramite di terzi incaricati da ASTIM stessa, ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore e, in generale, presso qualunque altro luogo, di proprietà del Fornitore o di terzi presso cui si trovino i prodotti. Nel corso delle ispezioni, ASTIM potrà eseguire e/o fare eseguire analisi o ricognizioni di qualsiasi genere sui prodotti e sulle materie prime impiegate.

- 18.3 Rinunce.** Qualora una delle Parti non esercitasse dei diritti o delle facoltà riservate dal Contratto di Fornitura e/o dalle presenti CGA, tale comportamento non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà né precluderà a tale Parte la possibilità di far valere successivamente tali diritti o facoltà, o qualsivoglia altro diritto o facoltà previsti dal Contratto e/o dalle presenti CGA.

## FORNITORE

....., ..... / ..... / .....

.....  
TIMBRO E FIRMA

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole delle CGA:

Paragrafo 5.4 – Ritardo nella consegna; Articolo 7 – Obbligo di non concorrenza; Articolo 8 – Informazioni Riservate; Articolo 9 – Garanzia; Paragrafo 10.4 – Manleva; Paragrafo 12.7 – Manleva; Paragrafo

13.2 – Licenza IP Fornitore; Articolo 15 – Risoluzione del Contratto di Fornitura; Articolo 16 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie; Paragrafo 17.1 – Non cedibilità del credito.

## FORNITORE

....., ..... / ..... / .....

.....  
TIMBRO E FIRMA

